COMMISSIONE VII

DIFESA

LX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 APRILE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Deroga temporanea alla Tabella I annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato *A* alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594) 578

PRESIDENTE 578, 581, 582, 583

ABATE 579, 580, 583

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 581

DE MEO, *Relatore* 578, 580, 583

D'IPPOLITO 578, 579, 581

FASOLI 582, 583

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 579, 583

PACCIARDI 580

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3777) . 583

PRESIDENTE 583, 584

FORNALE, *Relatore* 584

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 584

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e rinvio*):

Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3778) 585

PRESIDENTE 585

BUFFONE, *Relatore* 585

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 585

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della « Fondazione Acropoli Alpina » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3861) . 585

PRESIDENTE 585, 586

FORNALE, *Relatore* 585

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 586

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori RESTAGNO ed altri: Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato (*Approvata dal Senato*) (2564) . . . 586

PRESIDENTE 586

Votazione segreta:

PRESIDENTE 586

La seduta comincia alle 9,30.

DI BENEDETTO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato *A* alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3594).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (3594).

Ha la parola l'onorevole Relatore.

DE MEO, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, la discussione sul disegno di legge fu rinviata in attesa del parere della V Commissione, sul testo degli emendamenti accolti in linea di massima dalla Commissione difesa in data 20 novembre 1966; il parere è ora pervenuto ed è favorevole.

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, onorevole De Meo, ma vorrei, appunto, dar lettura del parere pervenuto: « Si delibera di esprimere parere a condizione che l'articolo relativo alla copertura finanziaria sia così modificato:

« All'onere di lire 3.650.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 4046 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il parere favorevole è altresì subordinato alla condizione che risulti preventivamente perfezionato l'*iter* del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato.

La Commissione bilancio infine, segnala alla competente Commissione di merito la opportunità di una conveniente e adeguata modifica del titolo del provvedimento in relazione al nuovo testo proposto e sul quale si è manifestato il consenso della Commissione bilancio ».

DE MEO, *Relatore*. Non solo il titolo del disegno di legge occorre modificare, ma anche gli articoli così come ho avuto l'onore di proporre agli onorevoli colleghi, nel foglio ciclostilato che reca il nuovo testo elaborato ed approvato dalla Commissione nei suoi principi nella seduta del 20 novembre 1966. Nel precedente provvedimento mancavano, infatti, le precise indicazioni della copertura, che invece oggi è stata indicata e che ha avuto il relativo parere favorevole della V Commissione.

Il nuovo titolo potrebbe essere dunque il seguente:

« Modifica alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ».

D'IPPOLITO. A me non paiono esatte le conseguenze che si vogliono trarre dal parere espresso dalla V Commissione bilancio. Poiché la spesa di cui al disegno di legge n. 3594 è prevista nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 e poiché quest'ultimo non è stato ancora approvato dal Senato, secondo il mio parere noi non possiamo procedere all'approvazione del disegno di legge sino a quando il bilancio non sarà stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Le rileggo il parere espresso dalla Commissione bilancio: « Il parere favorevole è altresì subordinato alla condizione che risulti preventivamente perfezionato l'*iter* del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato ».

Ho voluto chiarire col Presidente della Commissione bilancio se l'impostazione di cui abbiamo parlato in precedenza in questa sede fosse esatta e la risposta è stata affermativa.

D'IPPOLITO. Il parere è favorevole, ma è condizionato. Cosa significa « condizionato? » Significa che esiste un disegno di legge – il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 – che non è ancora una legge dello Stato in quanto il Senato deve ancora approvarlo. Noi potremmo tro-

varci di fronte ad una modifica da parte del Senato e, quindi, la nostra approvazione di oggi non avrebbe alcun valore e dovremmo discuterne di nuovo. Non mi pare che in questo momento noi possiamo votare il provvedimento.

Questo per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione bilancio. Per quanto attiene al merito del disegno di legge, restano impregiudicate tutte le nostre osservazioni precedenti e siamo dell'avviso che il disegno di legge debba essere discusso in Assemblea e non in questa sede. Innanzitutto, però, noi vogliamo risolvere la questione pregiudiziale: sosteniamo che la Commissione non può votare un provvedimento la cui copertura è prevista in altro disegno di legge che non è stato ancora approvato dall'altro ramo del Parlamento.

ABATE. Vorremmo sapere se l'onorevole d'Ippolito intende avanzare una formale richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento.

D'IPPOLITO. Allo stato attuale delle cose il nostro parere è che il disegno di legge debba essere rimesso all'Assemblea. Per il momento però noi non facciamo richiesta formale in questo senso ed avanziamo soltanto la questione pregiudiziale. Né sono in grado di manifestare ora l'intendimento del gruppo comunista per quanto riguarda il futuro, quando discuteremo del merito del disegno di legge.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Anzitutto va ricordato che il presente provvedimento è stato comunicato e presentato alla Presidenza del Senato sin dal 6 ottobre 1966, dopo concerto interministeriale tra il Ministero della Difesa e il Ministero del Tesoro, con il titolo che poc'anzi ha ricordato il Relatore e che oggi si propone giustamente di modificare e direi non soltanto per opportuna segnalazione della Commissione bilancio, ma per maturata volontà di questa Commissione. Il testo presentato dal Governo fu discusso ampiamente dalla Commissione IV del Senato e venne approvato in quella stesura, che fu poi trasmessa all'esame della Camera in data 26 novembre 1966. Ho dinanzi a me l'atto parlamentare numero 3594: in esso riscontro la distanza del testo rispetto alle modifiche che sono state successivamente apportate, perché tanto il Governo quando l'altro ramo del Parlamento ritenevano che il provvedimento, di carattere puramente contingente e temporaneo, così come era stato congegnato fosse sufficiente a risolvere alcune esigenze d'istituto dell'Arma dei Carabinieri.

La Commissione difesa della Camera è andata, invece, al fondo dell'istanza e ha migliorato l'aliquota della promovibilità. Dopo una lunga disamina, sulla base della relazione dell'onorevole De Meo, si è messo praticamente in evidenza come l'aliquota delle promovibilità da tenente colonnello a colonnello dell'Arma dei carabinieri fosse la più bassa rispetto alle corrispondenti aliquote dell'Esercito e si è arrivati alla conclusione che era preferibile dare una sistemazione definitiva, scaglionando nel tempo le promovibilità e, quindi, modificando l'articolo relativo alle stesse. La tesi manifestata in questa Commissione di merito è stata personalmente da me sostenuta in sede di Commissione bilancio, dove mi sono più volte recato, come era mio compito – anche se la responsabilità dinanzi a quella Commissione spettava più compiutamente al Ministro e al Sottosegretario al bilancio – essendo stata manifestata, in linea amichevole, da parte della Presidenza di questa Commissione e del Relatore la opportunità di agire unitariamente, perché fosse congruamente sostenuta la tesi espressa relativa alle modifiche da apportare al disegno di legge, modifiche che comportavano a quel momento un determinato aumento della necessaria copertura della spesa.

Dopo diversi rinvii, dipendenti esclusivamente dal fatto che la Commissione bilancio era impegnata in altre materie indilazionabili, che non permettevano di porre all'ordine del giorno l'esame di provvedimenti per il parere – e con questo intendo anche rispondere ad una osservazione fatta in altra sede dall'onorevole Raucci – quella Commissione ha potuto finalmente esprimere il proprio parere favorevole al disegno di legge di cui stiamo ora discutendo nel merito.

Ora, la spesa è stata rapportata alla differenza di trattamento fra un colonnello e un tenente colonnello, che ammonta a 912.855 lire annue, per cui la maggior spesa è di 3.651.420 lire per il 1967 e di lire 2.737.565 per il 1968. Abbiamo presentato l'articolo 3 nella nuova definizione per la copertura della spesa per l'esercizio finanziario 1967 con un onere previsto di 3.650.000 lire, derivante appunto dall'applicazione della legge, con la riduzione dello stanziamento del capitolo Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il disegno di legge è stato dalla Commissione bilancio esaminato nel nuovo testo pre-

disposto dal Relatore, ed approvato dalla Commissione difesa in linea di massima nella seduta del 20 novembre 1966. Ora, il Governo si trova di fronte a una duplice posizione: quella delle opposizioni, le quali, pur avvalendosi di un loro diritto sacrosanto e costituzionale, fanno intendere di essere disposte, là dove non si dovesse attendere l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento della legge generale sul bilancio, a rimettere all'assemblea il provvedimento; e quella, senza dubbio più opportuna, del Relatore.

Dopo questo breve *excursus* storico, il Governo ritiene che sia suo dovere dire in questa sede che se il provvedimento deve essere varato; ciò deve avvenire entro un brevissimo termine, perché questa non è solo una aspettativa dei singoli interessati, ma è anche un'aspettativa dell'Arma, la quale ha indubbiamente tutte le buone ragioni per sostenere questo miglioramento, questo riassestamento di carriera al vertice del grado dei colonnelli.

PACCIARDI. Sto pensando che perdiamo del tempo in questa discussione, la quale diventa superflua se gli onorevoli colleghi di parte comunista dispongono (come certamente dispongono) del numero di firme necessario per rimettere il progetto all'Assemblea e se veramente essi insistono nella loro decisione. Debbo comunque dire che l'obiezione formale che è stata sollevata, almeno secondo la dizione – ed è soltanto questa che conta – che cioè l'approvazione possa avvenire soltanto dopo il perfezionamento dell'*iter* della legge di bilancio, mi sembra valida. Tuttavia, voglio aggiungere che il presente provvedimento era nato in modo del tutto diverso. Il Governo aveva ritenuto che fossero stati sacrificati dei colonnelli di altissimo valore (di alcuni dei quali conosco personalmente gli indiscutibili meriti) e quindi aveva presentato un provvedimento di deroga, onde conservare all'Arma degli elementi estremamente efficienti. Ora, invece, si è approfittato di questo provvedimento per farne un altro del tutto diverso: si è allargato l'organico, e si son sacrificati quei colonnelli che si intendeva salvare.

Così stando le cose, è certo che il disegno di legge merita un'ulteriore indagine, per cui mi dichiaro favorevole alla tesi del Governo.

ABATE. Se da parte comunista vi è l'intendimento di chiedere la rimessione all'Assemblea del provvedimento, lo si dica chiaramente, senza perdere del tempo. L'onorevole D'Ippolito, comunque, ha dichiarato che permangono da parte del suo gruppo tutte le riserve che in precedenza erano state manifestate sull'argomento in discussione. Ora, io so che alcuni giorni fa il Consiglio dei ministri ha approvato il preannunciato provvedimento, riguardante l'allargamento dell'organico dei sottufficiali. Il Partito socialista è stato informato in via ufficiosa di questo fatto, che, del resto, i giornali hanno riportato. Se anche l'opposizione comunista ne fosse informata, ritengo che alcune riserve da noi tutti avanzate potrebbero anche venire a cadere.

DE MEO, *Relatore*. Credo che sia necessario, pur senza abbandonarsi ad un lungo discorso, cercare di ristabilire l'equilibrio di alcune posizioni.

Per la responsabilità che personalmente me ne deriva, essendo Relatore di questo provvedimento, devo dire subito e con molta chiarezza che la proposta iniziale sottoposta al nostro esame, e cioè il disegno di legge numero 3594, approvato dal Senato e a noi trasmesso come deroga temporanea alla tabella, non ha potuto conseguire nel tempo necessario quell'approvazione che, se ottenuta, in Senato avrebbe rispettato l'intendimento dei presentatori.

Essendo passato l'anno 1966 ed essendo esaurito un certo *iter* per quanto riguarda la graduatoria che era stata preparata, noi ci siamo trovati nel 1967 di fronte ad un fatto nuovo. Non avendo potuto approvare in tempo utile la deroga che era stata richiesta dal Governo, ci siamo trovati di fronte a due strade: o fare cadere questo disegno di legge, con i fini che esso si proponeva di raggiungere, o ripresentarlo all'attenzione della Commissione dopo aver introdotto modifiche tali da superare le perplessità sorte nell'ambito della Commissione e anche nell'ambito del gruppo di maggioranza di cui ho l'onore di fare parte, in quanto si erano intravisti nel provvedimento profili, diciamo, di legge personale, in favore di alcuni individuabili ufficiali. Di fronte a queste perplessità si è cercato di arrivare ad una soluzione concreta che non potesse dare adito a rilievi da parte degli interessati che attualmente sono inquadrati nella posizione « a disposizione » e che sono, credo – il mio ricordo non è preciso – un centinaio.

Si doveva, ripeto, decidere se fare cadere il primitivo disegno di legge o procedere ad una nuova stesura che prevedesse un allargamento dell'organico.

Perciò, di fronte a questa situazione, si disse: chiudiamo questa partita e questo aumento dell'organico abbia valore ed efficacia dal 1967, in modo che coloro i quali non

possono usufruire dei vantaggi previsti nel disegno di legge non potranno dichiararsi danneggiati, ma tutt'al più non favoriti.

Ecco perché, nella mia qualità di Relatore, mi ero orientato, salvo il beneplacito degli onorevoli componenti della Commissione, per chiedere un allargamento dell'organico che dovesse entrare in funzione dal 1967, dal momento che la commissione di avanzamento è già insediata.

In merito alle osservazioni fatte dal gruppo comunista sul parere della Commissione bilancio, dichiaro lealmente che la questione può dare adito ad alcune perplessità. Se le considerazioni manifestate dal gruppo comunista non hanno altri fini, noi potremmo – e mi auguro che gli onorevoli colleghi di parte comunista vogliano rispondere con altrettanta lealtà alla mia leale impostazione – approvare oggi i due articoli del disegno di legge e attendere il 30 aprile per la votazione finale a scrutinio segreto. Se, invece, il riferimento al perfezionamento dell'*iter* ha il solo fine di provocare una battuta d'arresto, pur mantenendosi in piedi tutte le altre osservazioni di carattere specifico a suo tempo fatte su un disegno di legge che non è più quello attualmente alla nostra attenzione, perché è stato completamente modificato nella impostazione e negli effetti, allora il problema è ben diverso.

D'IPPOLITO. Rispondo in maniera estremamente franca all'invito alla lealtà avanzato dal Relatore De Meo. Il nostro parere nei confronti del provvedimento per ora è negativo. Non lo abbiamo detto oggi per la prima volta, bensì abbiamo espresso il nostro pensiero in altre riunioni della Commissione difesa, così come hanno fatto gli onorevoli colleghi della Commissione bilancio.

Ciò non toglie però che esista una evidente distorsione per quanto riguarda la interpretazione del parere espresso dalla V Commissione. Sono due cose distinte. Nei confronti del provvedimento ,noi ci troviamo in posizione critica.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere: perché siete in posizione critica?

D'IPPOLITO. Abbiamo già detto che non è prevista una soluzione organica della questione. Riteniamo esatte le affermazioni rese dal Relatore a proposito del fatto che taluni rimangono danneggiati dal provvedimento mentre altri ne vengono agevolati, e perciò riteniamo che il disegno di legge abbia un contenuto discriminatorio.

Dicevo prima che si tratta di due cose distinte. A prescindere, quindi, dalla nostra posizione nei confronti del merito del provvedimento, vi è la questione della Commissione bilancio. Non è possibile – e chiedo un pronunciamento formale in merito della Commissione – interpretare il deliberato della V Commissione nel senso che noi oggi possiamo approvare i provvedimenti e che poi altrettanto farà la Commissione difesa del Senato. Perché? Ho espresso una serie di motivi. Li riepilogo sinteticamente.

Può la Commissione bilancio della Camera dire alla Commissione difesa del Senato quello che essa deve fare? È evidente che si rivolge a noi, non può rivolgersi a Commissioni dell'altro ramo del Parlamento. Non si può ritenere, quindi, che sia possibile una nostra approvazione nella seduta odierna.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi permetto di intervenire, d'accordo con l'onorevole collega Guadalupi, sulla questione pregiudiziale che è stata sollevata dall'onorevole D'Ippolito.

Le questioni di carattere procedurale relative all'attività dei due rami del Parlamento possono essere esaminate o da un punto di vista di stretta legalità o da un punto di vista pratico, che credo sia quello che a noi deve più interessare, per il raggiungimento degli obiettivi cui l'attività stessa della Commissione è rivolta.

Non v'è dubbio che, ove la legge di bilancio non venisse approvata dall'altro ramo del Parlamento, ovvero venisse modificata in modo tale da non garantire più la copertura del presente provvedimento, questo verrebbe a perdere il suo sostegno di carattere finanziario. Qui noi siamo in una Commissione di merito, la quale si deve preoccupare di vagliare il provvedimento in quella che è la sua fondatezza o non fondatezza di merito: esprimere cioè il suo avviso sulla opportunità o meno di adottare il provvedimento stesso; se successivamente quest'ultimo dovesse venir travolto da una mancata approvazione del bilancio dello Stato, si tratterebbe, sì, di un fatto giuridicamente importante, ma non tale da incidere sulla valutazione di merito fatta da questa Commissione.

Vorrei ricordare all'onorevole D'Ippolito che una situazione analoga, anche se inversa, è stata consacrata dalla prassi e dalla legislazione. Come l'onorevole D'Ippolito ben sa, la legge di bilancio è una legge puramente formale e la Costituzione dice espressamente che in essa non possono essere previste nuove spese. Eppure, ed è cosa ormai consacrata dalla prassi e da una legislazione ultradecennale, esiste il cosiddetto fondo globale, con

il quale vengono stanziate determinate somme in relazione alla eventuale approvazione di determinati provvedimenti che non sono ancora approvati e che pendono dinanzi al Parlamento. Si tratta cioè di un accorgimento di carattere pratico che mira a realizzare principî di economia, evitando che in prosieguo di tempo debbano essere approvate delle note di variazione in concomitanza con l'approvazione di provvedimenti sostanziali, pendenti di fronte al Parlamento.

Ove questa Commissione approvasse, nei termini nei quali riterrà opportuno approvarlo – e il Governo ha già espresso la sua opinione in merito – questo disegno di legge, sono assolutamente salve le preoccupazioni che la Commissione bilancio e la Commissione di merito hanno manifestato sullo stato di illegittimità del provvedimento, perché esso decadrebbe ove il bilancio non fosse approvato. In tal modo noi, però, avremmo accelerato l'*iter* del provvedimento. Se la Commissione è favorevole all'approvazione del disegno di legge – e ritengo che esso sia meritevole di accoglimento – essa può esprimere il suo giudizio di merito; se poi il disegno di legge decade per motivi che sono estranei alla sua volontà – per un atto dell'altro ramo del Parlamento che non approva il bilancio e lo modifica – allora si blocca tutto. Qualsiasi disegno di legge può decadere per l'approvazione da parte del Parlamento di una nota di variazione che sopprime una certa voce in bilancio.

Ben diversa è, invece, la questione se, in seno al gruppo comunista, oltre a questo argomento di carattere pregiudiziale, vi sia un dissenso di fondo sul provvedimento.

PRESIDENTE. Mi pare, onorevole D'Ippolito, che le dichiarazioni del Relatore – il quale ha gettato un ponte per facilitare una soluzione intermedia – e quelle dei rappresentanti del Governo offrano la possibilità di giungere in questa sede ad una conclusione principale o subordinata. Si tratta di vedere qual'è il sottinteso critico al quale lei si è richiamato parlando dell'atteggiamento del suo gruppo in ordine al provvedimento.

D'altra parte, come ha affermato l'onorevole Abate, va riconosciuto che la perplessità, manifestata in questa sede, che si ponesse mente più alla posizione degli ufficiali che della truppa e dei sottufficiali, è superata con il provvedimento approvato in sede di Consiglio dei ministri. E va dato in proposito di ciò atto al Comando generale dell'Arma e, quindi, al Governo che ha tenuto presente i desiderata del Comando generale, nel recente provvedimento riguardante la truppa e i sottufficiali: uno dei motivi, infatti, per i quali l'esame del disegno di legge era rimasto bloccato era proprio che si voleva che prima il Consiglio dei ministri approvasse quest'ultimo provvedimento. E questo è un primo fatto positivo.

Il secondo punto è che l'onorevole De Meo ha dimostrato che, mentre in un primo momento alcune delle perplessità manifestate avevano ragione di sussistere, perché poteva sembrare che il disegno di legge avesse, diciamo così, una sostanza fotografica nel senso che si riferiva ad alcuni individuabili ufficiali, attualmente, invece, posto nei termini in cui lo ha sviluppato il Relatore, il disegno di legge si presenta spersonalizzato. Quindi, anche quella preoccupazione che aveva ragione di sussistere per questo aspetto certamente non positivo, ora viene a cadere.

Rimane il terzo punto. Ma vogliamo considerare la seconda parte del parere espresso dalla Commissione bilancio sul piano pratico o la vogliamo considerare su un piano strettamente costituzionale?

Sono tutte e due considerazioni valide, a seconda degli stati d'animo. D'altro canto, siamo già al 6 aprile 1967; entro il 30 aprile il Senato deve avere terminato l'esame del bilancio: prima che noi approviamo il disegno di legge, che esso venga trasmesso al Senato e che venga assegnato alla competente Commissione, il 30 aprile sarà senz'altro già arrivato.

Un'altra cosa vorrei aggiungere. Noi siamo i componenti di una Commissione che esamina i problemi delle Forze armate, le quali non hanno, lo si ricordi, rappresentanti sindacali, sicché spesso la Commissione si è assunta, con sensibilità, questa veste. Dovrebbe essere per tutti noi motivo di orgoglio continuare in questo atteggiamento, visto che ora il provvedimento in discussione è stato spogliato di quelle impressioni negative a cui abbiamo accennato.

FASOLI. Anche se noi siamo sensibili alla funzione a cui lei ha accennato, onorevole Presidente, di recepire tutte le istanze che sorgono in un determinato ambiente, tuttavia riteniamo che la Commissione non debba abdicare a quello che è il suo compito essenziale, quello legislativo. E non possiamo quindi sorvolare su una questione di illegittimità. Ora, dopo tutte le argomentazioni che ha addotte il Sottosegretario onorevole Cossiga, dirò che la procedura risponde alle sue finalità quando la legalità si accompagni alla praticità, e non quando le due stesse ven-

gano in conflitto fra loro, con conseguente prevalenza dell'una o dell'altra. Io ritengo che, anche nella presente circostanza, dobbiamo tener presenti determinate questioni.

Per quante argomentazioni abbia addotto l'onorevole Cossiga, tuttavia non può essere distrutto in modo assoluto il dubbio – per noi la convinzione – che un eventuale voto sarebbe questa mattina espresso su un provvedimento per il quale è stato manifestato dalla Commissione bilancio un parere su cui pende oggi una condizione. E noi dobbiamo tener conto di questa condizione, oggi.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È una condizione temporale, nell'ambito del rispetto di un precetto costituzionale.

FASOLI. Esattissimo. Però evidentemente noi prenderemmo a presupposto della nostra decisione qualcosa di non fondato. Potrebbe, infatti, verificarsi non solamente l'ipotesi formulata dall'onorevole Cossiga che il bilancio non sia approvato, ma anche l'altra; cioè che quella determinata posta di bilancio su quel determinato capitolo al quale ci si riferisce possa essere modificata. Tutto è possibile.

Noi temiamo di costituire un precedente pericoloso, ed ecco la ragione per cui insistiamo sulla pregiudiziale che non si possa passare alla votazione a scrutinio segreto.

Quanto poi al merito, credo che meraviglia alcuna non debba essere sollevata in questa sede se ci rifacciamo ad argomentazioni che sono ormai ben note. Specie per quanto riguarda le modifiche della legge 12 novembre 1955, n. 1137, abbiamo sempre sostenuto la necessità di respingere eventuali procedimenti parziali, i quali tendano a determinare una lenta ma progressiva modificazione.

Per quanto concerne la presentazione al Parlamento di un provvedimento che riguarda anche i militari di truppa ed i sottufficiali, deliberato dal Consiglio dei ministri noi possiamo senz'altro prendere atto, ma è evidente che non possiamo, soltanto in pendenza di questo annuncio, modificare quello che è stato il nostro orientamento di sempre: il nostro gruppo si rifiuta cioè di accettare di esaminare partitamente provvedimenti che riguardino solo determinati aspetti del problema. E non si venga a dire che noi ci opponiamo aprioristicamente a determinate istanze. Noi vogliamo che la Commissione, assolvendo in primo luogo la sua funzione di organo legislativo e poi anche quella di portatrice di determinate istanze che vengono manifestate in certi ambienti, possa tuttavia fare il suo dovere, affrontando i problemi con cognizione di causa, soprattutto non improvvisando e non comportandosi in modo tale da poter domani trovarsi di fronte a ostacoli e impedimenti nell'attuazione del proprio lavoro.

ABATE. Avanziamo una formale richiesta di rinvio per un ulteriore contatto fra i gruppi, anche considerato il fatto che rimettere in Assemblea oggi il provvedimento significherebbe affossarlo.

DE MEO, *Relatore*. Mi dichiaro d'accordo.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non ha nulla da obiettare contro la proposta di ulteriore rinvio: ben venga infatti questo rinvio, se esso tende essenzialmente al conseguimento di un risultato positivo. Teniamo presente tuttavia che, una volta approvato nel merito il testo del disegno di legge, secondo gli stessi emendamenti proposti dal Relatore, ci sono dei traguardi e delle scadenze che debbono essere realizzati, al massimo entro aprile-maggio.

Per quanto riguarda poi il pericolo che ancora una volta è stato prospettato dall'onorevole D'Ippolito e successivamente dall'onorevole Fasoli, mi sia consentito, non per polemica ma per coerenza, di far presente che nella seduta del venti dicembre scorso, in merito alla prima proposta avanzata dall'onorevole Cuttitta, che non fu approvata, e alla successiva proposta dello stesso onorevole Cuttitta di non passaggio agli articoli, fu proprio il deputato D'Ippolito a dichiarare che il gruppo comunista si sarebbe astenuto dalla votazione, trovandosi di fronte a un progetto che non prevede modifiche razionali e organiche. La posizione del Partito comunista ha quindi subito un profondo mutamento nel periodo di tempo che va dal venti dicembre ad oggi; probabilmente fatti esterni hanno determinato questo cambiamento di posizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio del seguito della discussione ad altra seduta.

(*È approvata*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3777).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul trattamento economico delle

suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Comunico che la II e la V Commissione hanno espresso parere favorevole.

Il Relatore, onorevole Fornale, ha facoltà di svolgere la relazione.

FORNALE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, prevede per le suore addette agli ospedali militari un compenso giornaliero di lire 400. Non è difficile rendersi conto che tale compenso è oggi del tutto inadeguato se rapportato al valore della moneta, alle prestazioni che le suore danno e agli aumenti che tutti i dipendenti dello Stato hanno ottenuto dal 1959 ad oggi. Pertanto il presente disegno di legge prevede lo aumento del compenso giornaliero da lire 400 a lire 600.

In seguito all'istituzione del ruolo degli Ufficiali medici di polizia (legge n. 885 del 1962) e dal potenziamento dei centri medici e delle infermerie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche il Ministero dell'interno si è trovato nella necessità di ricorrere all'opera delle suore che, in mancanza di norme, venivano assunte dall'amministrazione della Difesa.

Per normalizzare la situazione, il presente disegno di legge prevede anche per il Ministero dell'interno la facoltà di stipulare convenzioni con Ordini di suore, per le quali vengono applicate le norme concordatarie, in ordine alle quali le religiose sono sottoposte alla giurisdizione dell'Ordinario militare per l'Italia.

Una norma transitoria prevede la validità delle convenzioni in atto fatte dal Ministero della difesa fino alla loro scadenza.

La spesa è molto limitata, in quanto è prevista nella somma di 38 milioni, e sarà caricata nell'articolo 4 del bilancio del Ministero della difesa.

Vorrei sottolineare che anche il compenso giornaliero di 600 lire è a mio avviso inadeguato, se pensiamo che gli ospedali civili pagano le infermiere 40 o 50 mila lire al mese. Comunque sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa alle conclusioni dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Avverto che ne darò lettura e che non essendo stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il compenso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e col Sovrano militare ordine di Malta è fissato in lire 600 giornaliere.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Ministero dell'interno, allorché ricorrano particolari necessità presso i servizi di assistenza sanitaria, presso le infermerie e presso i centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, può impiegare suore infermiere da adibire presso i servizi predetti mediante convenzioni da stipularsi con la casa madre che metterà a disposizione le suore.

Il contingente delle suore ritenute necessarie per le esigenze dei servizi sanitari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è determinato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

Alle suore impiegate dal Ministero dell'interno sono estese, in quanto applicabili e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, e successive modificazioni.

Il Ministero dell'interno emanerà particolareggiate istruzioni per disciplinare il servizio delle suore addette alle infermerie ed ai centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le convenzioni in atto, stipulate dal Ministero della difesa per l'assunzione di suore infermiere destinate al servizio di assistenza sanitaria presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, conservano validità fino alla scadenza stabilita.

(*È approvato*).

ART. 4.

All'onere annuo di lire 38.000.000 a carico del Ministero della difesa sarà provveduto con l'ordinario stanziamento del capitolo n. 2501

(lire 32.500.000) e mediante riduzione del capitolo n. 2322 (lire 5.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

All'onere di lire 354.240, a carico del Ministero dell'interno sarà provveduto con l'ordinario stanziamento del capitolo n. 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato in fine di seduta a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3778).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3778).

Il Relatore, onorevole Buffone ha facoltà di svolgere la relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Onorevoli Colleghi, si tratta di un disegno di legge molto complesso, in quanto contiene una serie di nuove norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Poiché sono stati presentati ultimamente degli emendamenti, chiedo un breve rinvio della discussione, perché desidererei approfondire alcuni elementi, soprattutto in relazione all'articolo 11, e perché riterrei opportuno, prima di svolgere la relazione, avere un incontro con gli organi tecnici competenti.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è lieto di accedere alla richiesta dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della « Fondazione Acropoli Alpina » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3861).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della « Fondazione Acropoli Alpina » (3861).

Il Relatore, onorevole Fornale ha facoltà di svolgere la relazione.

FORNALE, *Relatore*. Con la legge n. 1497 del 1941 venne istituita la « Fondazione Acropoli Alpina », avente personalità giuridica e con sede in Trento. Scopo di questa fondazione era quello di curare la manutenzione del monumento all'Alpino e la custodia e raccolta della documentazione storica del Corpo degli alpini. Con quella legge vennero assegnate alla Fondazione 300.000 lire annue, che successivamente, nel 1953, vennero aumentate a 500.000 lire e, nel 1960, a un milione. L'elevazione del contributo ad un milione era giustificata dal fatto che il comune di Trento aveva donato alla Fondazione una ex caserma austriaca, che dovette essere rimessa a posto e nella quale fu ordinato un museo per la raccolta di tutti i ricordi e i cimeli del Corpo degli alpini.

Questo allargamento dei compiti della Fondazione ha comportato l'assunzione di due persone, per cui, allo stato attuale, il contributo annuo di un milione di lire è ritenuto assolutamente insufficiente. Con questo disegno di legge viene proposto di elevare il contributo annuo a lire 2 milioni, in modo che la Fondazione possa sostenere le spese derivanti non soltanto dalla cura e dalla manutenzione del monumento e del museo, ma anche dallo stipendio che viene dato alle due persone che sono addette al museo stesso. All'onere annuo di lire 1.000.000 derivante dall'applicazione della legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Mi dichiaro favorevole all'accoglimento del disegno di legge e mi auguro che la Commisisone voglia approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo si associa all'invito rivolto dall'onorevole Relatore e si augura che la Commissione approvi il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Avverto che ne darò lettura e che non essendo stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore della « Fondazione Acropoli Alpina », con sede in Trento, previsto dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1315, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere annuo di lire 1.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione della spesa per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Poiché non è ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge: senatori Restagno ed altri: Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato (Approvato dal Senato) (2564).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discusisone della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Restagno, Angelilli e Picardi: Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici e impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato (2564).

Comunico che non è ancora stato definito il problema delle coperture finanziarie sollecitato a seguito del parere contrario espresso dalla V Commissione bilancio, dal Relatore e dai rappresentanti del Governo, rispettivamente nella seduta del 27 aprile e 15 settembre 1966. Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (3777).

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Corona Giacomo, D'Alessio, De Meo, Di Benedetto, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fasoli, Folchi, Fornale, Gorreri, Lucchesi, Messe, Pietrobono, Pintus, Sinesio, Spadola, Terranova, Raffaele, Turchi e Villa.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO